



Comune di Lecco

AREA 6 - Territorio e sviluppo

## ORDINANZA N. 12 DEL 05/07/2022

(R.O.Sindaco)

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2022 (1° MAGGIO - 30 SETTEMBRE) - INTERDIZIONE ALLA BALNEAZIONE IN LOCALITA' "MALPENSATA" A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO ATS-BRIANZA DEL 07/06/2022 E DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO SU TUTTE LE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE DI LECCO IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE PRUDENZIALI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEI POTENZIALI RISCHI CONNESSI AL PERIODO "POST-EMERGENZA" EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

IL SINDACO

**Vista** la nota di ATS Brianza - Sede Territoriale di Lecco - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Medica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, acquisita dal Comune di Lecco in data 10.06.2022 - n. prot. 61818, con la quale è stata comunicata la necessità di interdire a scopo cautelativo la balneazione in **Località Malpensata** a causa della presenza di **Escherichia Coli in concentrazione maggiore di 1.000 UFC (unità formanti colonia) ogni 100 millilitri** e di **Enterococchi Intestinali in concentrazione maggiore di 500 UFC ogni 100 millilitri**;

**Visto** il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 recante "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ CEE";

**Richiamato** in particolare l'art. 5 del D. Lgs. sopra riportato, nel quale sono definite le competenze a carico dei comuni interessati;

**Visto** il D.M. 30 marzo 2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

**Considerato** che, a norma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008 i comuni assicurano che le informazioni afferenti la classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare;

**Visto** altresì il perdurare delle condizioni di emergenza epidemiologica da COVID-19 inizialmente dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2021 e successivamente prorogata con vari provvedimenti adeguati al progressivo mutamento delle condizioni generali, che prevedono il prolungamento dei termini di specifiche misure volte ad assicurare la continuità di risposta all'emergenza epidemiologica nel nostro Paese;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14 luglio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33".

**Dato atto** che:

- *l'articolo 3, comma 2, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 prevede che: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."* intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell'adozione di specifiche misure dei D.P.C.M. e con limitazione di tempo all'entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute

di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell'economia nazionale;

- *l'articolo 3, comma 3, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede che: "Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgenti"* e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;

- *l'articolo 4, comma 1, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020, prevede che: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, **ovvero dell'articolo 3 (rectius misure del sindaco)**, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo."*;

- *l'articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 prevede che: "Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni."*;

**Visto** il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID 19" diramato dalla Prefettura di Lecco con Prot. uscita N° 23096 del 20.05.2021 (Prot. Comune di Lecco N° 48346 del 21.05.2021) nel quale *si sottolinea altresì che tutte le attività economiche, produttive e sociali consentite, secondo il calendario di riaperture previsto, devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui all'Art. 1, comma 14, del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 definiti al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;*

**Viste** le Ordinanze del Ministero della Salute che aggiornano il quadro normativo inerente all'emergenza epidemiologica tuttora in corso, ed in particolare:

- *Ordinanza del Ministero della Salute 22 febbraio 2022 "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".*
- *Ordinanza del Ministero della Salute 28 aprile 2022 "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".*
- *Ordinanza del Ministero della Salute 28 aprile 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie".*

**Considerata** la necessità di garantire la massima sicurezza nella fruizione degli spazi pubblici con particolare riferimento ai rischi legati all'aumento dei flussi turistici legati al periodo estivo ed al mancato rispetto del distanziamento sociale sulle spiagge del territorio interessato, nonché alla necessità di evitare assembramenti, prevenendo quelle situazioni che potrebbero generare rischi di incolumità per la cittadinanza e rimuovendone le cause;

**Valutato** altresì di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, sia per quanto rilevato da ATS Brianza in **Località Malpensata**, sia al fine di tutelare la salute pubblica estendendo misure precauzionali connesse alla citata emergenza sanitaria a tutta la linea di costa del territorio comunale di Lecco, in considerazione delle potenziali condizioni di rischio sopra descritte;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, da combinarsi con le disposizioni del quadro normativo inerente la attuale emergenza sanitaria come sopra descritto;

**Atteso** che l'articolo 40 del CAD - *Codice Amministrazione Digitale* - stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

**Evidenziata** la possibilità di acquisire informazioni dettagliate in merito alla qualità delle acque, nonché all'ubicazione ed all'estensione della sopra citata località balneabile tramite il seguente Sito WEB istituzionale del *Ministero della Salute*, immettendo nell'apposito spazio destinato alla localizzazione (comune): *Lecco, Lecco, Lombardia*:

<https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/>

## ORDINA

**con decorrenza immediata e fino a revoca, atteso anche il perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus Covid-19:**

- **L'INTERDIZIONE DELLA BALNEAZIONE in Località Malpensata** per le condizioni di insalubrità delle acque rilevata da ATS-Brianza;
- **IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE ED IL CONTESTUALE DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO SULLE SPIAGGE** lungo tutta la linea di costa del territorio comunale di Lecco dal confine con il Comune di Abbadia Lariana (LC) fino al confine con il Comune di Vercurago (LC), per le motivazioni precauzionali di cui in premessa;

### Disposizioni di chiusura

1. Le misure dell'ordinanza sono valide fino a revoca per mutamento delle condizioni costituenti presupposto della stessa, fatto salvo diverse disposizioni;

2. Il Comune di Lecco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute nel rispetto del quadro normativo vigente, anche in termini di proroga delle citate misure prudenziali;

3. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:

a) esecutivo dal momento dell'adozione;

b) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti, ed agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020, e dell'articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 (quattrocento/00 euro) a € 1.000,00 (mille/00 euro) fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;

c) altresì soggetto - in caso di violazione - all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro;

d) reso pubblico mediante, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa;

e) comunicato a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - [prefettura.preflc@pec.interno.it](mailto:prefettura.preflc@pec.interno.it)
- Questura di Lecco - [urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it)
- Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco - [tlc37158@pec.carabinieri.it](mailto:tlc37158@pec.carabinieri.it)

- Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco - [LC0500000p@pec.gdf.it](mailto:LC0500000p@pec.gdf.it)
- Comando di Polizia Locale del Comune di Lecco - *SEDE*
- Provincia di Lecco - [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)
- Presidente della Regione Lombardia - [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

- Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA - [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)
- Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori – [autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it](mailto:autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it)
- REGIONE LOMBARDIA – [welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)
- ARPA di Lecco – [dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it)
- Provincia di Lecco, Informazione/Accoglienza Turistica – [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom)
- UFFICIO TURISTICO del Comune di Lecco “InfoPoint Lecco” - *SEDE*
- Segretario Generale del Comune di Lecco - *SEDE*
- Dirigenti del Comune di Lecco - *SEDE*
- Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione del Comune di Lecco - *SEDE*
- Ufficio Stampa del Comune di Lecco – *SEDE*
- Società CANOTTIERI LECCO - [canottieri1895@pec.it](mailto:canottieri1895@pec.it)
- Campeggio RIVABELLA – [rivabellalecco@libero.it](mailto:rivabellalecco@libero.it)

### **AVVISA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale - ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Lecco e a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza.



<https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/>

Lecco, 05/07/2022

Il Sindaco  
MAURO GATTINONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005